



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 69 del 12/05/2009

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2009, n. 492

Sannicandro Garganico (Fg) - Delibera di C.C. n. 12/2004. Sdemanializzazione di terreni gravati da uso civico mutati di destinazione compresi nel vigente P. di F..

L'Assessore all'Assetto del Territorio, Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Amministrativo e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica, riferisce:

Con nota prot. n. 9312 del 6/07/2004, acquisita in data 14/07/2004 prot. n. 625, l'Amministrazione Comunale di Sannicandro Garganico ha richiesto la declassificazione dei terreni gravati da uso civico mutati di destinazione, allegando la Deliberazione di C.C. n. 12 dell'8/06/2004 con relative planimetrie e il prospetto con l'individuazione catastale dei terreni per i quali si chiede la declassificazione.

Con la citata delibera di Consiglio Comunale n. 12/2004, si chiede, ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 14/2001, il trasferimento al patrimonio disponibile comunale delle aree partita 413 risultanti "demanio libero" ad uso dei cittadini e ricadenti nel P.di F., non ancora alienate e l'autorizzazione in sanatoria per quelle già alienate, dando atto che i proventi conseguenti verranno destinati all'incremento, in estensione o in valore, del residuo demanio civico.

Nel frattempo perveniva atto di significazione e diffida dell'Avv. Vincenzo GIORDANO, nell'interesse dei coniugi Cristino Vincenzo e Carbonaro Amalia, con il quale "invita e diffida la Regione Puglia-Assessorato all'Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca - Ufficio degli Usi Civici a voler negare la sdemanializzazione in sanatoria" di cui alla delibera conciliare n. 12 dell'8/06/2004. Detto atto risulta acquisito al prot. n. 637 del 20/07/2004.

In precedenza l'Amministrazione Comunale, con nota prot. n. 012656 del 17/09/2002, acquisita al prot. n. 936 del 24/09/2002, ha trasmesso, tra l'altro, la delibera di C.C. n. 25 del 10/09/2002 avente ad oggetto "Approvazione regolamento per alienazione di beni di uso civico mutati di destinazione e/o sdemanializzati" che, in allegato, forma parte integrante e sostanziale di detto atto deliberativo.

Con nota prot. n. 960 dell'1/10/2002 e successiva prot. n. 415 del 15/05/2003, trasmesse p.c. anche all'Amministrazione Comunale, è stato richiesto alla Commissione regionale di cui all'art. 8 della L.R. n. 7/98, il prescritto parere di congruità per la detta deliberazione C.C. n. 25/2002.

Con nota prot. n. 9204 del 18/07/2008, acquisita al prot. n. 536 del 18/07/2008, l'Amministrazione Comunale sollecitava la definizione del procedimento amministrativo di cui alla delibera di C.C. n. 12/2004, rappresentando la conoscenza della situazione di sospensione per la questione riguardante l'occupazione di due particelle e sosteneva non esserci procedimento dell'Autorità Giudiziaria né contenziosi civili che pregiudicano la natura demaniale delle terre e/o l'avvenuto mutamento di destinazione delle superfici, così come risulta dall'inventario regionale.

Con nota prot. n. 617 del 29/09/2008, in riscontro della nota n. 9204/2008, si chiedevano chiarimenti circa l'atto di significazione e diffida dell'Avv. Vincenzo GIORDANO, nell'interesse dei coniugi Cristino

Vincenzo e Carbonaro Amalia, acquisito al prot. n. 637 del 20/07/2004.

Con nota prot. n. 12170 del 2/10/2008, acquisita al prot. n. 648 del 27/10/2008, l'Amministrazione Comunale trasmetteva in allegato la relazione del Responsabile dell'Ufficio Legale e Contenzioso del Comune prot. n. 840 del 30/09/2008, nella quale si legge che all'udienza di comparizione del 16/05/2008 la Corte d'Appello competente ha accolto l'opposizione del Comune e rigettato la richiesta sospensione della sentenza di primo grado avanzata dall'Avv. Giordano, legale degli appellanti, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni alla data del 27/04/2012.

Tutto ciò premesso, giova ricordare che l'art. 32 della L.R. n. 14/2001 prevede il trasferimento al patrimonio disponibile comunale, su richiesta del Comune interessato, delle terre civiche che lo strumento urbanistico ha già destinato o destina a diverso utilizzo, a condizione che i proventi conseguenti a eventuali atti di disposizione e/o alienazione siano destinati all'incremento, in estensione o in valore, del residuo demanio civico.

Il medesimo art. 32 della L.R. n. 14/2001 dispone che la Regione, su richiesta dei Comuni interessati, provvede con atto meramente dichiarativo alla sdemanializzazione delle aree civiche che da tempo hanno perduto irreversibilmente la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari e che le alienazioni o i mutamenti di destinazione dei terreni di uso civico realizzati in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 12 della legge fondamentale 16 giugno 1927, n. 1766 e di atti comunali di vendita, su parere tecnico favorevole del Comune, possono ottenere l'autorizzazione in sanatoria, prevista dall'art. 12, con conseguente legittimazione dell'occupazione; il tutto fatto salvo il conseguimento della sanatoria edilizia di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 e sue successive modificazioni e integrazioni, a condizione che l'avente diritto ai sensi dell'art. 9 della stessa L. 1766/1927 versi al Comune il valore dell'area stimata secondo i criteri previsti da apposito regolamento comunale, approvato dalla Giunta Regionale.

Tutto ciò premesso e alla luce delle disposizioni della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, del R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 e della Legge Regionale n. 7/98 e successive modificazioni ed integrazioni, si propone alla Giunta regionale, in base alla richiesta dell'Amministrazione Comunale di cui alla delibera di C.C. n. 12/2004, in ossequio al 3° comma dell'art. 32 della L.R. n. 14/2001, con atto meramente dichiarativo, la sdemanializzazione in sanatoria delle aree civiche che da tempo hanno perduto irreversibilmente la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale, così come puntualmente definita dall'art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97, punto d).

“Copertura Finanziaria di cui alla L.R. 28/01”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udità la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

- Vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento amministrativo, dal Dirigente ad interim dell'Ufficio Amm.vo e dal Dirigente del Servizio Urbanistica Regionale;

- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge:

DELIBERA

- di fare propria la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nella premessa riportata;
- di sdemanializzare in sanatoria, con atto meramente dichiarativo, le aree civiche che da tempo hanno perduto irreversibilmente la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari, giusta richiesta dell'Amministrazione Comunale di Sannicandro Garganico di cui alla delibera di C.C. n. 12/2004, in ossequio al 3° comma dell'art. 32 della L.R. n. 14/2001;
- di stabilire che i proventi conseguenti verranno destinati all'incremento, in estensione o in valore, del residuo demanio civico, da introitare e vincolare in apposito capitolo di bilancio per gli usi civici del Comune di Sannicandro Garganico, ai sensi dell'art. 24 della Legge 16/6/1927, n. 1766, da utilizzare previa richiesta alla Regione Puglia e successiva autorizzazione regionale;
- di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Dott. Romano Donno Dott. Sandro Frisullo
